

N. R.G. 222/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 222/2018

Oggi 15 ottobre 2021 h. 11.00 sono comparsi in collegamento da remoto gli Avv.

che discutono la causa.

I difensori discutono la causa. Danno atto che l'udienza si è svolta nel rispetto del contraddittorio.

Rinunciano a comparire per la lettura del dispositivo.

Il G.I. pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

-----

*IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA*

*SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO*

*IL GIUDICE*

*DOTT. MAURO DALLACASA*

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,*

*ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*Nella causa civile iscritta al n. 222 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2018,  
promossa*

*da:*

*c o n t r o*

*(Avv. M. Boffoli),*

*In punto a:*

**ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO e PAGAMENTO SOMME**



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Il ricorrente ha domandato accertarsi che egli ha lavorato alle dipendenze di*

*dal 2.4.01 al 16.3.16, con inquadramento al quinto livello del c.c.n.l. del trasporto merci e logistica, condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, anche in ragione degli straordinari svolti; in subordine ha domandato accertarsi la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, di per le retribuzioni dovute dalla per il periodo in cui il ricorrente è stato dipendente di tale ultima società, dal 1.10.14 al 31.10.16. Tale domanda subordinata è stata rivolta anche nei confronti dei fallimenti di soc. cons., cioè nei confronti di appaltatore e subappaltatore.*

*In punto di fatto il ricorrente ha allegato di avere lavorato dal 2.4.01 presso il magazzino di che il rapporto era instaurato con la dapprima con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, poi di lavoro subordinato; dal 18.10.04 al 30.9.14 il ricorrente risultava formalmente socio lavoratore di di cui rivestiva anche la carica di amministratore, pur non avendola mai di fatto esercitata; dal 1.10.14 era assunto da*

*Il ricorrente assume che tutti i rapporti di lavoro formalmente instaurati erano simulati e i datori di lavoro erano meri interposti tra lui e l'effettivo datore di lavoro, che era che anche la carica di amministratore che egli rivestiva in era fittizia e che il compenso ricevuto per tale carica era in realtà la retribuzione di parte del lavoro straordinario svolto; che gli apparenti datori di lavoro erano soggetti privi di qualunque organizzazione aziendale, creati al solo scopo di realizzare una forma di intermediazione illecita di lavoro.*

*Le disposizioni di lavoro erano date da dipendenti di che era anche proprietaria di tutti i beni strumentali necessari per lo svolgimento del lavoro in magazzino.*

*L'orario di lavoro del ricorrente andava dalle 4 alle 12 e dalle 14 alle 20.30 per cinque giorni la settimana.*

*Le ferie non erano retribuite e nel caso fossero fruito al di fuori del mese di agosto dovevano essere autorizzate dai preposti di*

*I fallimenti di sono rimasti contumaci.*

*si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.*

*Ha sostenuto la genuinità degli appalti e ha negato di essersi mai sostituita all'effettivo datore di lavoro nell'esercizio dei suoi poteri nei confronti del ricorrente.*



*Ha svolto due eccezioni preliminari.*

*Con la prima ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato a suo carico, perché sulla questione si era già formato il giudicato in altro procedimento. Era accaduto infatti che la domanda era stata proposta, in via incidentale, nel procedimento ex l. 92/12 di impugnazione del licenziamento intimato da \_\_\_\_\_ volendosi in quella sede che gli effetti dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento si producessero a carico di \_\_\_\_\_. La domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice investito del ricorso ex art. 1, c. 47 l. 92/12, che aveva poi accolto la domanda subordinata nei confronti di \_\_\_\_\_ riconoscendo la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, c. 5°, l. 300/70.*

*Quest'ultima decisione non era stata impugnata.*

*Era stata impugnata invece la prima, riproponendosi in fase di opposizione e di reclamo la medesima domanda dichiarata inammissibile, ma essa era stata respinta, rilevandosi la inconciliabilità tra tale domanda e quella non opposta che aveva giudicato illegittimo il licenziamento intimato da \_\_\_\_\_ e aveva comunque dichiarato risolto il rapporto di lavoro.*

*Con la seconda eccezione, \_\_\_\_\_ rilevava la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32, 4° c., l. 183/10, allegando in punto di fatto che: dal marzo 2001 al 1.10.14 aveva appaltato i servizi di movimentazione della merce alla \_\_\_\_\_ che a sua volta l'aveva subappaltata prima alla \_\_\_\_\_ e poi alla \_\_\_\_\_ cessato tale appalto e i connessi subappalti, il servizio era stato appaltato, dal 1.10.14, alla \_\_\_\_\_ che lo aveva subappaltato alla \_\_\_\_\_. Tali rapporti si erano conclusi alla data del 31.1.16. Da quella data i dipendenti di \_\_\_\_\_ non avevano più svolto alcuna attività lavorativa presso il magazzino padovano della convenuta.*

*Il ricorrente ha evocato in giudizio anche i fallimenti di \_\_\_\_\_*

*Si ritiene che tali eccezioni non siano fondate.*

*In relazione alla prima, va tenuto presente che le questioni pregiudiziali non sono necessariamente coperte dal giudicato formatosi sulle situazioni giuridiche che ne sono condizionate, come prova l'art. 34 c.p.c., per il quale la rimessione al giudice superiore è necessaria solo quando la decisione con efficacia di giudicato sulla questione pregiudiziale sia imposta dalla legge o dalla domanda di parte.*

*Va altresì tenuto presente che il giudizio sull'impugnazione del licenziamento si è svolto sulla base di un rito speciale, dedicato a questa specifica domanda, in relazione al quale "non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente*



*articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti". E' seriamente opinabile che l'accertamento di tutti i diritti patrimoniali che possono sorgere da un rapporto di lavoro possano considerarsi fondati sui medesimi fatti costitutivi di una domanda di impugnazione del licenziamento.*

*Infine, mette conto rilevare che, seppure con una disposizione successiva e riferita alla somministrazione, il legislatore ha stabilito (art. 80 bis d.l. 34/20) che il licenziamento non rientra tra gli atti che, se compiuti dal somministratore, sono riferibili all'utilizzatore. Il rapporto con l'utilizzatore resta dunque insensibile alla sorte del licenziamento intimato dal somministratore.*

*Nel caso in esame il giudicato si è formato sull'illegittimità del licenziamento intimato da  
e sulla estraneità di alle conseguenze sanzionatorie derivate da  
tale illegittimità, impregiudicate le ulteriori ragioni che possono derivare proprio dal rapporto instaurato con il committente, che è l'oggetto del presente giudizio.*

*Anche la seconda eccezione sopra riportata non è fondata.*

*La decadenza di cui all'art. 32, c. 4, lett. d) è pur sempre quella di cui all'art. 6 l. 604/66 e cioè una decadenza che opera in relazione alla impugnazione degli atti che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro che si intende accertare. Trattandosi di norma di stretta interpretazione, essa non si applica alle domande che, senza contestare il momento della cessazione del rapporto, rivendichino diritti sorti per effetto della sua esecuzione. Il combinato disposto delle due norme deve essere ragionevolmente interpretato nel senso che la decadenza opera quando la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso sia rivolta "pro futuro" e sia diretta alla salvaguardia o alla ricostituzione di tale rapporto; non quando si richieda un accertamento incidentale del rapporto rilevante ai fini di far valere diritti già sorti quando il rapporto era in essere. Il duplice riferimento alla costituzione e all'accertamento del diverso rapporto trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di risolvere ogni possibile dubbio in ordine alla natura (costitutiva o dichiarativa) della domanda con la quali si chiede che il rapporto prosegua o sia ricostituito.*

*Nel merito, tuttavia, la domanda principale non può essere accolta, per il carattere contraddittorio e non appagante delle prove testimoniali assunte.*

*Innanzitutto, dalla testimonianza è emerso che, a partire dal 2003 subappaltatore del servizio fu la e, per tale periodo, il ricorrente fu dipendente di tale società, circostanza non dedotta; per tale periodo i lavoratori prendevano ordini*



da che “veniva due ore alla mattina e due ore al pomeriggio”; per il resto del tempo gli ordini provenivano da personale

Successivamente, parrebbe su consiglio dello stesso i lavoratori addetti al magazzino si costituirono in cooperativa per assumere l'appalto. dunque, come gli altri due dipendenti assunsero consapevolmente la posizione di soci di una cooperativa e scelsero tra di loro chi doveva amministrarla.

Sempre secondo venuta meno la figura di “le disposizioni sui camion dei padroncini da caricare provenivano da che era dipendenti di e quando questi saliva al primo piano “ricevevamo le disposizioni tramite portatile, poi andavamo noi in ufficio a prendere le liste di carico”.

Il teste come si vede, fornisce riscontri significativi per ritenere che vi fosse una ingerenza diretta di nella gestione della forza lavoro del magazzino.

La testimonianza responsabile del magazzino all'epoca, è di diverso segno: egli afferma che “il lavoro del ricorrente... era abbastanza standardizzato e si ripeteva ogni giorno”; “se c'erano delle variazioni, queste erano comunicato al referente della società appaltatrice”; “io parlavo con i preposti”; “i fogli di carico li mettevamo ogni giorno alla sera per il giorno successivo”.

La fotografia dell'organizzazione che si ricava dalla testimonianza è dunque incompatibile con quella e fornisce riscontri specifici che non sono compatibili con l'esercizio diretto dei poteri datoriali da parte di

E' invece fondata la domanda svolta ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03 per il periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze di

Tale responsabilità incombe certamente al committente e in relazione ad essa nessuna specifica eccezione è stata svolta.

Inoltre la aveva inquadrato il ricorrente al quinto livello, che è il livello rivendicato in causa.

Deve rilevarsi in primo luogo che le parti non concordano sulla data di cessazione dell'impiego del ricorrente presso il magazzino di che per la convenuta sarebbe venuta meno alla data del 31.1.16, data di cessazione dell'appalto di La circostanza è di massima confermata dal teste Tale data deve quindi essere assunta come data ultima della responsabilità solidale di

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, sulla base della testimonianza si può ritenere che esso fosse dalle 10 alle 12 ore al giorno per cinque giorni la settimana. A ciò deve aggiungersi il lavoro serale del venerdì (“si faceva anche sino alle due di notte”) e “qualche volta” il lavoro di sabato mattina.



*Si può dire che, almeno secondo una valutazione di massima secondo quanto è stato possibile accertare, le ore di straordinario lavorate corrispondano a quelle riportate in busta paga, secondo le allegazioni del ricorrente (60/70 ore al mese). Il ricorrente afferma anche che non risultano importi documentalmente dovuti e non onorati, in costanza di rapporto, da*

*Sono invece ancora dovute le retribuzioni di dicembre 2015 e gennaio 2016, per le quali non emise la busta paga. Tali retribuzioni ammontano complessivamente, secondo i non contestati conteggi del ricorrente, ad € 7005,40. E' dovuto altresì il tfr, per la quota parte corrispondente al tempo durante il quale il ricorrente è stato addetto all'appalto presso Per tali somme è tenuta solidalmente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03.*

*Le domande di condanna in solido dei due fallimenti convenuti in giudizio vanno dichiarate improcedibili, perché esse possono essere coltivate solo nella forma dell'insinuazione la passivo dei due fallimenti.*

*L'esito della causa giustifica la compensazione per due terzi delle spese di causa.*

*P.Q.M.*

*Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti dei fallimenti della soc. cons. e della*

*dichiara tenuta e condanna a corrispondere a per i titoli per cui è causa, la somma di € 7005,40, oltre al tfr maturato a carico del datore di lavoro dal 1.10.14 al 31.01.16, sulla base delle risultanze delle busta paga e, in mancanza, dei conteggi prodotti in giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;*

*compensa per due terzi le spese di causa, ponendo a carico di il restante terzo, che liquida in € 1400,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.*

*In Padova, li 15.10.21.*

*Il Giudice est.*

*Dott. Mauro Dallacasa*

